

INDICE

<i>Prefazione</i>	pag. V
<i>Bibliografia</i>	» VII-XV
<i>Preliminari</i>	» 1

SOMMARIO — 1. Oggetto del presente studio — 2. Distinzioni dell'errore dalla simulazione — 3. Degli altri vizi del consenso - violenza - dolo — 4. Dell'errore in largo senso - in senso proprio - delle varie definizioni dell'errore — 5. Dell'ignoranza e dell'errore - perchè tali termini non possono scindersi nella teoria esaminata.

Cap. I — *Del fondamento giuridico della dottrina dell'errore.*

§ 1. - *Quando si abbia un'opinione errata* » 7

SOMMARIO — 6. Contenuto della dottrina dell'errore — 7. Degli estremi richiesti perchè si possa parlare di errore - *Opinione errata - Una volontà diretta a produrre un effetto giuridico - Le conseguenze di diritto non corrispondono alla volontà di chi diede vita all'atto giuridico* — 8. *Dell'opinione errata* — non ogni dichiarazione, non rispondente all'intenzione dell'agente può considerarsi nella dottrina dell'errore - dell'ignoranza del senso preciso delle parole usate nella dichiarazione — (*in nota*) dell'art. 1131 codice civile confrontato col § 133 C. c. germanico sull'interpretazione dei contratti, in rapporto col punto in esame — 9. Dell'errore materiale — perchè non possa costituire un'opinione errata nel senso esposto — (*in nota*) confutazione della contraria opinione del Leonhard — come non possa parlarsi di opinione errata quando in realtà manca ogni opinione.

§ 2. - *Della volontà diretta a produrre un effetto giuridico* . . . » 12

SOMMARIO — 10. Esclusione dalla teoria dall'errore di quei casi, in cui la dichiarazione, non essendo prodotta da una volontà seria ed efficace, non può dar vita ad un atto giuridico — 11. Delle formalità richieste per l'esistenza giuridica dell'atto — perchè l'ignoranza di esse non sia considerata nella dottrina dell'errore. — 12. Esclusione dalla teoria dell'errore di quei casi, in cui determinate conseguenze sono per legge previste come conseguenze di un dato fatto — separazione della teoria dell'errore da quella della colpa.

§ 3. - *Quando una conseguenza di diritto non corrisponda alla volontà del dichiarante* » 16

SOMMARIO — 13. Posizione della teoria sul punto in esame - Della ricerca psicologica e suoi rapporti colla giuridica. — 14. Del dogma cosiddetto del « volere » come conseguenza della confusione delle varie ricerche, aventi un diverso substrato - Esposizione del dogma del « volere ». — 15. Del dogma della « dichiarazione » - Suo fondamento e ragioni adottate per giustificarla. — 16. Esame delle esposte teoriche. - Obbiezioni che si possono muovere al dogma del volere. — 17. Importanza dell'esame della volontà e del rapporto che intercede tra questa e la dichiarazione - Inapplicabilità del dogma del volere in varî casi - Dell'er-

rore cadente sugli elementi connaturali al negozio. — 18. Continuazione - Incertezza della distinzione tra « normale Willensacte » ed « anormale Willensacte » - Perché a tale classificazione non possa darsi peso in una teorica di diritto. — 19. Nuova formula, con cui il LEONHARD enunciò la teoria del volere - « Inhaltswille » e « Geltungswille ». — 20. Corrispondenza di tale distinzione con quella enunciata dallo ZITTELMANN tra la volontà che risulta dalla dichiarazione e quella del dichiarante. — 21. Del dogma della dichiarazione - Critiche di cui tale teorica è suscettibile. — 22. Conseguenze della teorica enunciata - Modificazioni introdotte dal BÄHR — 23. Esame dei due dogmi in rapporto ai principii sanciti dal nuovo codice tedesco - I §§ 119 e 133 cod. cit. dimostrano l'equo contemperamento fatto dal legislatore delle due dottrine (*in nota*) Il carattere della annullabilità per essere sancita dal codice tedesco non serve affatto a dimostrare la preferenza data al dogma della dichiarazione di fronte a quello della volontà. — 24. Conclusione.

Cap. II. — *Delle principali distinzioni dell'errore e loro influenza nella dottrina.*

§ 1. - *Della distinzione tra errore di diritto ed errore di fatto* - p. 29

SOMMARIO: 25. Della distinzione dell'errore in errore di diritto ed errore di fatto, errore proprio ed improprio, scusabile ed inescusabile, errore unilaterale e bilaterale. - Definizione dell'errore di diritto - in che differisca da quello di fatto. — 26. Se l'errore consistente nell'erronea interpretazione di una norma di diritto debba rientrare nella categoria degli errori di diritto od in quella di fatto - opinione del SAVIGNY. MÜHLENBRUCH, GABBA - critica dell'opinione Savigniana - nostra opinione. — 27. Dell'errore cadente su un diritto subbietivo - opinione del WEIL, PUGHTA — 28. Dell'errore di diritto in sè stesso considerato - differenza delle legislazioni moderne dalla romana — 29. Quali siano gli estremi per l'esistenza dell'errore di diritto - legislazione napoleonica ed interpretazione data in quel diritto alla disposizione dell'art. 1 in relazione all'art. 1110 cod. nap. — 30. Eccezioni stabilite dal nostro codice alla regola che equipara negli effetti l'errore di diritto a quello di fatto - fondamento dell'art. 1772, 1360 c. c. - del § 263 cod. proc. civ. tedesco - incertezza dei criteri che si addussero nell'applicazione dell'art. 1360 cod. civ. - opinioni del PESCATORE, MATTIROLO, LESSONA in proposito. — 31. Conclusione.

§ 2. - *Della distinzione tra errore proprio e errore improprio* » 40

SOMMARIO: 32. Generalità - origine della distinzione tra errore proprio ed improprio - dell'influenza di tale distinzione sulla teorica dell'errore - esposizione della dottrina Savigniana — 33. Rapporti tra il dogma della scusabilità e la distinzione presente - ragioni - come i principii generali enunciati dal diritto romano ostino alla distinzione Savigniana — 34. Ragioni della finzione giuridica romana affermando la nullità assoluta del negozio privo di consenso valido — 35. Continuazione - esempi che possono confortare l'affermazione Savigniana - *error in substantia* — 36. Ragioni d'indole generale ostanti alla distinzione esaminata - confusione ingenerata dal modo con cui tale distinzione fu applicata — 37. Contraddizione esistente tra l'applicabilità del dogma della scusabilità e la distinzione dell'errore proprio ed improprio - opinione del WINDSCHEID - (*in nota*) confutazione di tale opinione — 38. Come il problema fu posto dalla dottrina francese - conseguenze — 39. Confutazione — 40. Via seguita dal Codice civile tedesco - dal codice federale svizzero sulle obbligazioni — 41. Critiche mosse a quest'ultimo codice relativamente al punto in esame - appunti che realmente si potrebbero muovere — 42. Confutazione della distinzione tra errore proprio ed improprio alla

stregua delle conseguenze del negozio — 43. Dello svolgimento e delle modificazioni introdotte dai dottori nella distinzione esaminata - teorie del BRINZ - UNGER - WERTHAUER, ecc. - risultati negativi di tali ricerche — 44. Delle classificazioni che si riconnettono a quelle criticate — 45. Continuazione — 46. Dell'errore ostativo ed errore nullità - se ed in quanto tale distinzione possa distinguersi da quella tra errore proprio ed improprio — 47. Rapporti del dogma della scusabilità colla distinzione tra errore ostativo ed errore nullità - confutazione dell'opinione del GIORGI — 48. Ragioni che ci determinano a rifiutare le accennate teorie e posizione della questione - quali siano i criteri da porsi per studiare esattamente le conseguenze dell'errore — 49. *Quid* in tema di dichiarazioni contrattuali — 50. Sistema seguito dal legislatore italiano - Conclusione.

§ 3. - *Della distinzione tra errore scusabile ed errore inescusabile* - p. 71
 SOMMARIO. — 51. Esposizione del dogma della scusabilità — 52. Come la possibilità da parte del coagente di aver notizia dell'errore, non abbia a che vedere colla scusabilità dell'errante - della colpa e dell'errore - perchè tali concetti debbono esser tenuti distinti - conseguenze — 53. Impossibilità di applicare nella pratica il dogma della scusabilità - confutazione dell'opinione del GABBA che distingue tra contratti di natura patrimoniali e contratti di natura personale relativamente all'applicabilità del dogma in esame — 54. Esame del dogma della scusabilità come fu concepita dal GABBA - ragioni che ci impediscono di riconoscerne nell'« impressione che la dichiarazione poteva fare al coagente » una ragione per l'ammessibilità dell'estremo della scusabilità — 55. Continuazione - esame della teoria già adottata dal WINDSCHEID — 56. Conseguenze cui si perverrebbe adottando la combattuta dottrina e sua confutazione — 57. Continuazione — 58. Della teoria di IHERING sulla *culpa in contrahendo* nei suoi rapporti col dogma della scusabilità - applicazione del CHIRONI della teoria del IHERING — 59. Conseguenze di questa dottrina paragonata con quelle derivanti dalla dottrina del GABBA — 60. Esame critico della teoria di IHERING e CHIRONI relativamente all'applicabilità sua al punto in esame (*in nota*) - cenni sulla natura del risarcimento dovuto dall'errante) — 61. Perchè il dogma della scusabilità deve respingersi — 62. Ragioni dedotte dalla legge civile e dai testi romani - conclusione.

§ 4. - *Della distinzione tra errore unilaterale ed errore bilaterale* » 85
 SOMMARIO. — 63. Delle false premesse che determinarono tale distinzione — 64. Come il problema dell'efficacia dell'errore sia stato mal posto - esempi - come il bisogno di trovare la soluzione di problemi relativi alla dottrina dell'errore abbia dato vita a distinzioni inesistenti — 65. Perchè il diritto positivo rifiuta la combattuta distinzione - eccezioni che il LABROUE vorrebbe apportare all'equiparazione dell'errore bilaterale ed unilaterale — 66. Critica di tale opinione - della confusione tra prova dell'errore e sua efficacia — 67. Confutazione dell'opinione del LABROUE che, come seconda eccezione al posto principio, pone l'inefficacia dell'errore unilaterale nel caso di mala fede dell'errante - conclusione.

Della dottrina dell'errore nelle sue manifestazioni.

Cap. III. — *Dell'errore sulla natura del negozio.*

§ 1. - *Generatità* » 92
 SOMMARIO. — 68. Della divisione generale della subbietta materia. — 69. Critiche mosse dal LEONHARD e da altri all'accettata antica ripartizione — 70. Confutazione di queste critiche — 71. In qual senso si intenda la ripartizione accettata ed in qual modo debba applicarsi nella dottrina.

§ 2. - *Dell'errore sulla natura del negozio giuridico* pag. 95

SOMMARIO — 72. Separazione dalla teoria dell'errore *in negotio* di ipotesi che con essa nulla hanno a che vedere — 73. Perché l'errore sul motivo non possa mai comprendersi in questa dottrina - esame e confutazione della teorica in proposito enunciata dallo ZITELMANN — 74. Aspetti sotto cui l'*errore in negotio* si può presentare - metodo di ricerca — 75. Errore sulle modalità del contratto - condizioni - termine — 76. Come molti casi generalmente considerati quali casi di errore sulla quantità debbano invece rientrare nella teorica in esame — 77. Conseguenze dell'errore sulla natura del negozio giuridico - *quid* pel caso in cui l'errore fosse stato riconosciuto dal coagente — 78. Esame della dottrina dell'errore *in negotio* nei casi in cui ha luogo la tradizione dell'oggetto del contratto — 79. Quale sia l'efficacia e l'influenza della tradizione nelle ipotesi esaminate (*in nota*: esame dei passi romani nei quali è trattata la questione) 80. *Quid* in diritto italiano - perchè la riferita questione perda attualmente la sua importanza — 81. *Quid* allorchè manca l'accordo unicamente sulla *tradizione* dell'oggetto - confutazione dell'opinione dello ZITELMANN.

Cap. IV. — *Dell'errore relativo alla cosa che forma l'oggetto della prestazione contrattuale ed in genere degli atti giuridici.*

SEZIONE I - *Dell'errore sull'identità* — § 1. - *Nozioni generali sulla dottrina dell'errore cadente sull'identità* » 107

SOMMARIO: 82. Criteri generali di suddivisione della subbietta materia - della distinzione del GABBA tra errore *incidens* e *causam dans* — 83. *Dell'errore in corpore* e distinzione dall'errore in *substantia* — 84. Criteri di separazione tra questi due errori - Della controversia originata dai passi di Labeone e Paolo relativamente alla vendita del fondo e dello schiavo — 85. Determinazione dell'*identità* - senso da attribuirsi a tale parola — 86. *Identità fisica* — 87. *Dell'identità relativa ad un oggetto astratto* - della distinzione in *ispecie* - critica di tale determinazione — 88. *Dell'errore in corpore* in relazione all'assenza di date qualità - critica dell'opinione del ZITELMANN relativa alla determinazione dell'errore *in corpore* — 89. Criteri relativi alla separazione dell'errore *in corpore* da quello sulle qualità sostanziali — 90. L'errore *in corpore* ha vita nei contratti unilaterali e bilaterali — 91. *Dell'errore in corpore* in tema di obbligazioni alternative — 92. *Quid* in caso di modalità della prestazione.

§ 2. - *Dell'errore sul nome* » 119

SOMMARIO. — 93. Ragioni dell'inefficacia dell'errore sul nome. — 94. Continuazione e conclusione.

§ 3. - *Dell'errore sull'esistenza dell'oggetto e rapporti della teoria dell'errore con quella della impossibilità della prestazione* » 120

SOMMARIO. — 95. Punti di contatto tra la teoria dell'errore sull'oggetto e quella sull'impossibilità della prestazione. — 96. Caratteri dell'impossibilità della prestazione. — 97. *Dell'impossibilità relativa e suoi effetti.* — 98. Continuazione. — 99. *Quid* allorchè una parte sola ignora l'impossibilità relativa della prestazione. — 100. *Quid juris* allorchè la forma della prestazione impossibile può esser sostituita da un'altra - della cessione di crediti. — 101. Influenza dell'errore in tale caso - *condictio indebiti.* — 102. Conclusione.

§ 4. - *Dell'errore sulla quantità* pag. 128

SOMMARIO: 103. Come lo studio dell'errore sulla quantità si riattacchi alla teoria dell'er. *in corpore* - della determinazione della quantità — 104. Dei rapporti tra l'elemento della tradizione colla obbligazione che questa ha per oggetto - opinione del ZITELMANN - confutazione — 105. *Quid* nei casi in cui la prestazione viene ad essere determinata dalla quantità - della massima *in magis inest et minus* — 106. Valore di questa massima e casi in cui non può applicarsi — 107. Esame dell'intenzione dell'agente nella determinazione della quantità — 108. Determinazione dell'efficacia dell'errore sulla quantità in tema di contratti bilaterali — 109. *Quid* in tema di dichiarazioni unilaterali.

§ 5. - *Dell'errore sui diritti del dichiarante sull'oggetto della prestazione contrattuale e sulla condizione giuridica della cosa* » 133

SOMMARIO: 110. Errore sulla commerciabilità della cosa - sulla persona del proprietario — 111. Principi stabiliti in proposito dalla dottrina romana — 112. Perché essi siano inapplicabili in diritto moderno — 113. Confutazione dell'opinione del LABROUE DE VAREILLES relative all'applicabilità in dir. mod. della massima « *plus est in re quam in extimatione* » — 114. L'acquisto posteriore della proprietà o di altri diritti non basta a rendere validi gli atti di chi una tale qualità al momento del negozio non aveva (in nota - dell'*animus neg. aliena gerendi* nell'istituto della gestione di affari) — 115. *Quid* in tema di successione - conclusione.

SEZIONE II. - *Dell'errore sulla sostanza e sulle qualità sostanziali.* —

§ 1. - *Generalità e teoria romana dell'errore sulla sostanza* . » 140

SOMMARIO — 116. Determinazione della subbietta materia — 117. Distinzione della sostanza in quanto serva per la determinazione dell'oggetto, oppure non costituisca per quella un elemento indispensabile — 118. Della distinzione tra *error in corpore* ed *er. in substantia* presso i Romani — 119. Dei vari significati della parola « sostanza » — 120. Duplice criterio nell'esame del contenuto della parola « sostanza » - della sostanza secondo i Romani - opinione del SAVIGNY - contraddizione in cui si troverebbe quest'autore relativamente alla determinazione dell'errore sulla sostanza — 121. Confutazione dell'opinione contraria del PFERSCHKE - espressioni romane di errore in *forma, qualitate, materia*, ecc. e loro significati.

§ 2. - *Esame e critica delle principali teoriche dell'errore sulla sostanza* » 145

SOMMARIO — 122. In qual senso si deve studiare la parola sostanza - errore essenziale ed errore sostanziale — 123. Della sostanza in stretto senso - errore sulle qualità — 124. Quali siano le qualità che possono denominarsi sostanziali — 125. Della teoria oggettiva - teoria del SAVIGNY — 126. Critica di tale teoria - del contenuto della parola « specie » — 127. Del valore dato dal dichiarante a determinate qualità — 128. Modificazioni ed applicazione della teoria Savignana - teoria dell' HUC - critica — 129. Confutazione — 130-31. Esposizione della teoria del LABROUE DE VAREILLES SOMMIÈRES - esame di tale dottrina - contraddizione in cui trovasi tale autore e confutazione della sua teoria — 132. Della teoria subbiettiva - valore di tale teoria - criteri con cui dovrebbe applicarsi - (*in nota*: confutazione dell'opinione del DERNBURG - dell'identità giuridica secondo l'HÖLDER) — 133. Della teoria subbiettiva nelle sue manifestazioni - teoria del LAROMBIÈRE - confutazione della distinzione tra qualità espresse e tacite - tra qualità convenute e non convenute — 134. Quale sia la teoria adottata dal cod. germanico al § 119, 2° cap. -

esame delle opinioni in proposito del LEONHARD, del GOLDMANN (*in nota*) PLANK, COSAK, ecc. — 135. Esame comparativo delle due teorie: oggettiva e soggettiva — 136. Perché la teoria puramente oggettiva debba respingersi — 137. Quale sia la teoria da seguirsi — 138. Limitazioni da porsi alle conclusioni della teoria subbiettiva - formula da adottarsi — 139. Esame critico della formula del GABBA — 140. Dei criteri vari da seguirsi nella determinazione del valore di date qualità — 141. Esame comparativo della dottrina dell'errore sulla sostanza e quella dei vizi redibitori — 142-43. Quale sia la natura giuridica della protezione dell'errante e quella del compratore in tema di vizi redibitori — 144. Differenza tra le due dottrine - confutazione dell'opinione del GIORGI e LAURENT, che fonderebbero in una sola la teoria dei vizi redib. e quella dell'errore sulle qualità sostanziali — 145. Esposizione della teoria del CHIRONI relativamente al criterio distintivo delle due teorie — 146. Meriti di questa dottrina e sua utilità pratica — 147. Obiezioni di cui sarebbe però suscettibile — 148. Quale sia la formula che, a nostro avviso, deve adottarsi e come essa debba intendersi - (*in nota*: opinione del VIVANTE).

Cap. V. — *Dell'errore sulla persona.*

§ 1. - *Dell'errore in tema di diritti di famiglia* pag. 171

SOMMARIO — 149. Natura speciale della subbiettiva materia - come si debba distinguere la teorica dell'errore *in persona* a seconda degli istituti su cui questo cade — 150. Ragioni che suffragano la bipartizione dell'esame della teorica in questione — 151. Natura dell'errore in tema di matrimonio — 152. Del diverso valore che, a seconda dei casi, assume la mancata identità tra la persona fisica che interviene nel matrimonio e quella che porta tale nome — 153. Dell'errore sulle qualità della persona in tema di matrimonio - formula di S. TOMMASO D'AQUINO - quali siano le conseguenze, cui tale filosofo addivene, che giuridicamente debbono respingersi — 154. Come si possa determinare il valore delle qualità della persona come fattore del consenso — 155. Dell'interpretazione dell'art. 105 ed esame delle conseguenze dannose che derivano dall'interpretazione data dalla moderna giurisprudenza — 156. Quale sia l'unica formula possibile in tema di errore sulla persona di uno degli sposi (*in nota* - teorica adottata dal cod. german.) — 157. Perché nella materia in esame non si possono applicare le norme sancite nella dottrina generale dell'errore - opinione del GABBA — 158. Continuazione — 159. *Quid* in tema di adozione.

§ 2. - *Contenuto della dottrina dell'errore sulla persona in tema di contratti e di disposizioni d'ultima volontà* » 186

SOMMARIO — 160. Definizione dell'errore sulla persona e ragioni di tale definizione — 161. Punto di contatto tra la teorica dell'errore sull'oggetto e la teorica dell'errore sulla persona e punti che si devono tener presenti nello studio dell'errore *in persona* - esempi - errore in tema di mutuo. — 162. Distinzione della teorica dell'impossibilità della prestazione da quella dell'errore in persona — 163. Quando le qualità della persona abbiano qualche influenza nel formulare la dottrina dell'errore *in persona* — 164. Della teoria dell'errore *in persona* in tema di contratti ed atti a titolo gratuito - donazioni - testamenti — 165. Criteri speciali in tema di errore sulla persona relativamente agli atti di ultima volontà - esatta separazione operata dal codice tedesco — 166. Del 2° cap. dell'art. 1110 c. c. - ragioni delle disposizioni ivi contenute - opinione del BRINZ, dello ZITELMANN, sull'errore sulle qualità personali — 167. Applicazione della teorica formulata all'istituto della transazione — 168. Del disposto degli art. 1119 e 1773 combinati, e confutazione della dottrina che sostiene

l'inapplicabilità dell'art. 1110 c. c. all'ipotesi della transazione — 169. Aspetti che può assumere l'errore nel contratto di transazione — 170. Confutazione di una suddistinzione in tema di errore sulla transazione fatta dal LABROUE DE VAREILLES SOMMIÈRES.

Cap. VI. — *Dell'errore sui motivi* pag. 197

SOMMARIO — 171. Generalità - della distinzione tra *causa* e *motivo* del negozio. — 172. Erroneità del principio che l'errore sui motivi non vizia mai il consenso - cause da cui tale principio fu originato — 173. Ragioni che confutano tale principio - opinione dell'HÖLDER, PERNICE sulla natura dell'errore sul motivo — 174. Posizione della questione - come il codice tedesco abbia voluto escludere il vieto principio dell'inefficacia dell'errore sui motivi - casi di inefficacia dell'errore sui motivi ed influenza dell'errore sul motivo - influenza dell'errore sul motivo negli atti di ultima volontà - ragione di tale speciale efficacia — 175. Esame delle formule del DERNBURG, del LEONHARD - dell'esame del contenuto del negozio in rapporto all'influenza dell'errore sui motivi - esempio tratto dall'errore di calcolo - errore sui motivi in tema d'appalto — 176. Se possa considerarsi come contratto condizionale quello fatto in vista di un dato motivo - dottrina del POTHIER — 177. Confutazione dell'equiparazione del contratto *condizionale* a quello viziato da errore sul motivo - ragioni che possono aver dato vita ad una tale confusione di situazioni giuridiche - obiezioni alla teorica del LEONHARD sostituente il concetto della *riconoscibilità* dell'errore a quello della *condizionalità* — 178. Conclusione.

Cap. VII — *Come e da chi si possa far valere l'azione di nullità.*
— *Conseguenze dell'annullamento* — *Della ratifica del negozio.*

§ 1. - *Dei mezzi per far valere l'errore.* » 215

SOMMARIO — 179. Dei modi con cui può farsi valere l'errore - delle azioni di nullità o rescissione - esse non debbono considerarsi distinte - dei rimedi accordati in diritto romano all'errante — 180. Continuazione — 181. *Quid* allorchè l'errore è fatto valere per mezzo di eccezione - quando si possa parlare di eccezione - perchè si debba ammettere l'opinione del TROP LONG, GIORGI, MATTIROLO - del valore della massima *temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum* — confutazione dell'opinione del RITTER sulla determinazione dell'eccezione.

§ 2. - *Chi possa far valere l'errore* » 221

SOMMARIO — 182. Generalità - differenza tra il diritto romano ed il moderno relativamente alle persone che possono esperire l'azione di nullità per errore - ragioni — 183. *Quid* in caso di mandato - quando il mandatario possa far valere la nullità per errore - teoria romana — 184. Teoria moderna - distinzione tra le varie specie di mandato - opinione del TARTUFARI in proposito - se e quando tale opinione possa accettarsi — 185. *Quid* in caso di mandato generico e mandato misto — 186. *Quid* in caso di fideiussione - come si debba porre il problema - se sia possibile la fideiussione d'un obbligazione viziata da errore — 187. Se il fideiussore possa far valere l'azione di nullità - opinione del LAURENT - come si debba porre il quesito — 188. Critica dell'opinione di quanti per risolvere il posto quesito argomentano dal disposto dell'art. 1309, 2° cap. e dall'indipendenza delle due azioni del fideiussore e dell'obbligato in via principale — 189. *Quid* in caso di errore da parte del debitore solidale.

§ 3. - *Delle conseguenze dell' annullamento pag. 231*

SOMMARIO — 190. Conseguenze dell'annullamento di fronte ai terzi - beni immobili - mobili (art. 1308 e 707 c. c.) — 191. Dei rapporti tra le parti contraenti in seguito all'annullamento del contratto - posizione della questione — 192. Delle principali opinioni relativamente alla giustificazione dell'indennizzo da pagarsi dall'errante - della dottrina che considera il risarcimento da parte dell'errante come dovuto in base ad un principio d'equità naturale - della dottrina che giustifica il risarcimento come dovuto in base ai principii di cui gli art. 1151 - 1152 - critica a tale dottrina - confutazione dell'opinione di quanti vorrebbero considerare l'obbligo dell'errante come una conseguenza della colpa contrattuale — 193. Della teoria di IHERING sulla *culpa in contrahendo* come giustificazione dell'obbligo del risarcimento — 194. Obbiezioni e confutazione della teoria di IHERING - come il concetto di colpa e quello di errore siano in contrasto tra di loro — Modificazioni alla teorica di IHERING - teoria di KOEPPEN - confutazione — 195. Quale sia, a nostro avviso, il fondamento dell'obbligazione dell'errante - conseguenze del principio esposto. — 196. Come si determini l'ammontare del risarcimento - quale sia il punto da cui si deve partire nell'esame delle circostanze relative al punto su cui verte l'errore — 197. Dell'interesse negativo - perchè, pur respingendo la teoria di IHERING, si debba accettare il concetto dell'interesse negativo — 198. Confutazione dell'opinione del BAEHR, PFERSCHÉ relative all'onere della prova dei danni cagionati dall'errante - conclusione (*in nota* - Critica della proposta del LEONHARD di non accordare l'azione di nullità all'errante, che non dimostri non avere egli cagionato danno alcuno col proprio errore).

§ 4. - *Della ratifica del negozio annullabile » 251*

SOMMARIO — 199. Principio su cui si fonda l'istituto della ratifica — 200. Come possa manifestarsi la rinuncia ad esperire l'azione di nullità — 201. Limiti entro cui è ristretta l'applicabilità dell'art. 1300 c. c. - della ratifica di cui gli art. 105, 106 c. c. — 202. L'art. 106 c. c. non costituisce l'unico modo di tacita ratifica della nullità di cui tale art. fa cenno.

Cap. VIII. — *Dei rapporti della dottrina dell'errore cogli istituti della gestione d'affari e della ripetizione d'indebito. » 255*

SOMMARIO — 203. Quale sia l'influenza dell'errore sulla formazione dei quasi contratti - come l'errore serva a far rilevare la diversa natura della gestione d'affari da quella della ripetizione d'indebito — 204. Confutazione dell'opinione del COGLIOLO sul rapporto d'integramento che esisterebbe tra i due quasi contratti — 205. Dell'*animus aliena negotia gerendi* come sostrato della gestione d'affari - *actio de in rem verso* ed *actio negot. gest. contraria* - dell'art. 1372 e 1935 c. nap. e dell'art. 1141 c. c. it. — 206. Dell'istituto della ripetizione d'indebito - differenza tra il fondamento assegnatole in dir. rom. e quello assegnatole in dir. moderno — 207. Della via seguita dal legislatore tedesco — 208. Quale sia in dir. nap. e in dir. it. l'influenza dell'errore nella costruzione dell'istituto della ripetizione d'indebito — 209. Della teorica che vorrebbe distinguere, nei rapporti dell'errore col cit. istituto, i casi contemplati dall'art. 1145 c. c. da quelli cui l'art. 1146 si riferisce — 210. Confutazione di tale teoria — 211. *Quid* in caso di pagamento fatto con piena conoscenza dell'assenza di causa - presunzione dell'esistenza di una causa secondo il cod. germ. - della presunzione di donazione secondo il dir. romano - *quid* in dir. italiano — 212. Tanto l'errore di fatto che di diritto possono dar vita alla ripetizione - esame di questioni che si ricollegano all'ammissione dell'errore di diritto quale giustifica-

zione della ripetizione d'indebito - se quanto viene pagato in soddisfacimento di un'obbligazione naturale possa costituire oggetto di ripetizione — 213. Dell'errore dell'*accipiens* e del fondamento dell'art. 1146 2° cap. c. c.

Cap. IX. — *Degli effetti positivi dell'errore* pag. 271

SOMMARIO — 214. Quando può dirsi che l'errore abbia un'efficacia positiva - buona fede - principali ipotesi del nostro diritto in cui la buona fede si produce — 215. Dei caratteri dell'errore come costitutivo della buona fede — 216. Confutazione della distinzione tra b. f. obbiettiva e soggettiva — 217. Della distinzione dell'errore nei suoi rapporti colla buona fede — 218. Dell'errore di diritto - se possa costituire il fondamento della buona fede - confutazione della contraria opinione — della presunzione della buona fede (*in nota*) opinione del TARTUFARI e del CHIRONI sull'influenza dell'errore di diritto come costitutivo della buona fede — 219. Continuazione — 220. Dell'equiparazione dell'errore di diritto a quello di fatto nei rapporti dell'art. 116 c. c. — 221. Della massima *error communis facit jus* — perchè tale massima non abbia alcun valore in diritto moderno - confutazione della contraria opinione — 222. Continuazione e conclusione.

Conclusione » 283